

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA PER L AFFIDAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA DI RILIEVO SOCIALE E PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE ALLA SOCIETA CIVITAS S.r.l..

Artt. 30 e 113 comma 5° lett. c) D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di dicembre, in Gardone V.T., presso la sede sociale della CIVITAS S.r.l. fra :

## Il Presidente della Comunità Montana

I Sindaci dei Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio; Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Lumezzane e Villa Carcina

## PREMESSO CHE :

La legge 328 del 19/11/2000 assegna ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale

- che l'art. 6 elenca le funzioni che devono essere esercitate dai comuni che adottato sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione alla spesa ed al rapporto con i cittadini
- che nell'obbiettivo di perseguire un'omogenea identità di programmazione ed intervento per il settore nell'intera Valle Trompia si è ritenuto opportuno, per alcuni servizi, un' esercizio associato tramite la locale comunità montana ai sensi degli art. 27 e 28 D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000
- che in proposito è stata costituita la CIVITAS S.r.l ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera C del D.Lgs 267 /2000 . L 'art 2 dello Statuto sociale precisa che la società ha per oggetto esclusivo il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali di competenza comunale, anche per il tramite dei piani di zona di cui alla legge n. 328 del 2000, le attività di rilievo sociale riguardanti le aree anziani minori e famiglia, disabilità e handicap, emarginazione grave dipendenze e nuove povertà, salute mentale, immigrazione ;il coordinamento , l' allestimento e la gestione di attività in ambito culturale
- che la società a totale partecipazione pubblica Civitas s.r.l. (in seguito per brevità denominata anche *Società*), è stata costituita con rogito notarile Repertorio n° 24368 Raccolta n° 9929 registrato in data 30/12/2005 in Gardone V.T. n° 2247 serie prima atti pubblici con atto del Notaio Antonella Rebuffoni e con successivo rogito è stato modificato lo statuto con atto del notaio Aldo Garioni in Travagliato Rep.n.52556 del 18/12/2008 raccolta n.24087 registrato a Brescia il 22/12/08 n.22152 serie 1T
- che la compagine sociale è estesa alla Comunità Montana e a tutti i comuni

della valle per l'intero capitale sottoscritto

- che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati Enti Locali assomma attualmente al 100% del complessivo;
- che l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che gli Enti Locali, anche in forma associata, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di organismi cosiddetti *in house providing*, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- che ai sensi dell'art 30 del DLgs 267/2000 gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati
- che gli enti locali per garantire l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società Civitas costituita ai sensi dell'art. 113 del citato decreto intendono individuare gli strumenti idonei mediante la sottoscrizione di apposita convenzione recependo la previsione dall' art. 17 dello statuto sociale
- che il legislatore nazionale recependo le indicazioni provenienti dal giudice comunitario ,ha introdotto il requisito del controllo analogo come una delle condizioni necessarie per l'affidamento di un servizio pubblico locale da parte dell'ente titolare in favore di una società di cui quell'ente sia proprietario
- che occorre che il controllo sia esercitato non solo a posteriori, ma sia analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi,ossia deve riguardare l' aspetto gestionale
- ritenuto che il controllo degli enti locali soci , esercitabile sia in sede assemblea societaria sia in sede di assemblea di coordinamento intercomunale,si desume dai poteri di preventiva approvazione e dai diritti di informazione sugli atti fondamentali di programmazione economica e finanziaria ,nonché dai poteri di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi all'utenza e dell'efficacia,efficienza ed economicità dell'attività societaria stabiliti dallo statuto.

**Tutto ciò premesso fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Scopo della convenzione**

*I Soci convengono :*

- sulla necessità di gestire il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività e delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale, il coordinamento, l'allestimento e la gestione di attività in ambito culturale, attività tutte descritte nell'art 2 dello

statuto societario della Civitas s.r.l., statuto approvato dagli enti locali e allegato alla presente convenzione alla lett.A .

- di dare piena attuazione alla configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi , laddove opportuno, dei funzionari degli enti locali soci.
- si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i soci per dare luogo alla cooperazione tra Enti Locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

### **Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

- I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.50, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
- E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i soci sottoscrittori della convenzione, espressa in forma scritta
- Rimane comunque in facoltà dei soci determinare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i soci sottoscrittori della presente convenzione.
- Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione rientranti nella premesse.

### **Articolo 3 – Capitale della Società e relativa attività.**

- I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società;( a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico).
- I Soci si impegnano altresì a vigilare e porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte prevalente della propria attività con gli enti locali soci.

### **Articolo 4 – Coordinamento dei Soci – Poteri di controllo.**

- Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla

società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono l'Assemblea di coordinamento intercomunale dei soci (denominato per brevità anche *Coordinamento*), composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci degli enti locali soci.

- Il Presidente della Comunità Montana e i Sindaci possono farsi rappresentare nel Coordinamento da un proprio delegato scelto fra i componenti della giunta del proprio Ente.
  
- Il coordinamento è sede per la definizione delle politiche di indirizzo dell'attività della società, nonché di informazione, di consultazione e di discussione tra i Soci, tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno, ad almeno una delle quali verranno invitati il Presidente e il Direttore Generale della società, come previsto dall'articolo 17, comma 4 dello statuto della società.
  
- Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, e la preventiva approvazione di quelle riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere da a) a l) e di cui all'articolo 17, comma 2 punti 1). e 2). dello statuto della società.
  
- La preventiva approvazione da parte dell'Assemblea di coordinamento, ove necessaria, deve essere espressa obbligatoriamente almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea dei soci della Società. A tal riguardo la Civitas s.r.l. si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti ad approvazione almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta.
  
- Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della commissione disciplinata al successivo articolo 6, per l'esplicazione del proprio potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali di cui all'art. 17 comma 5 dello Statuto della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, anche tramite i componenti della commissione.
  
- Il Coordinamento controlla che siano adottati, da parte della Società, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al comma 3 dell'art.35 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.
  
- Ove il Coordinamento ritenga che gli organi sociali non abbiano operato e non stiano operando in conformità a quanto da esso stabilito, lo stesso delibera che i soci richiedano l'immediata convocazione dell'Assemblea della Società affinché essa adotti i provvedimenti nell'interesse della Società stessa, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

#### **Articolo 5 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.**

- Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
  
- Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, il Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L'avviso di convocazione deve pervenire tramite P.E.C, telegramma o fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente

- Le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea su indicazione del presidente. I verbali delle assemblee devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società
- Per la validità della costituzione del Coordinamento è necessario che venga raggiunto il 51% del capitale sociale e sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali soci .
- Le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte a condizione che venga raggiunto il 51% del capitale sociale rappresentato.
- L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.

#### **Articolo 6 –Commissione – nomina e funzioni.**

- Al fine di consentire l'effettiva verifica sia sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed dell'economicità della gestione sia sotto il profilo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Coordinamento è nominata dal Coordinamento la Commissione di cui all'art.17 comma 2, n. 4 dello Statuto della società.
- I componenti della Commissione sono tre: il presidente del coordinamento, il revisore ed un membro scelto dal Coordinamento medesimo. La Commissione è convocata dal suo presidente. La Commissione riferisce all'Assemblea del Coordinamento e dovrà riunirsi almeno in occasione:
  - dell' approvazione del bilancio di esercizio
  - dell' approvazione del documento di programmazione economica
  - delle relazioni annuali del presidente e del direttore generale della Civitas.
- Le deliberazioni della Commissione devono constare da verbale sottoscritto dai componenti. I verbali devono essere raccolti in apposito libro che resta depositato presso la sede della Società.
- Per lo svolgimento dell'attività istruttoria la Commissione potrà avvalersi dei funzionari degli enti locali soci, dotati della specifica competenza in relazione agli argomenti trattati, senza costi aggiuntivi per la Società e per gli enti locali stessi.
- I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, per l'espletamento delle funzioni di componente della commissione.

#### **Articolo7 – Recepimento e recesso della Convenzione.**

- I Soci si impegnano a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società nelle forme indicate nella presente convenzione.

- I Soci si impegnano, inoltre, a recepire gli indirizzi ed i pareri che il Coordinamento ritiene necessari nell'esercizio del potere di controllo sulla Società.

- I Soci per motivate ragioni possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno sei mesi e con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e alla Società e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse. E' consentito all'ente recedente affrancare la quota di spese a proprio carico.

- La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

#### **Articolo 8 – Controversie .**

- Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti aderenti alla presente convenzione, sono demandate al Foro di Brescia.

#### **Articolo 9 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.**

- I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la Convenzione medesima.

- La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

- Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

#### **Articolo10 – Superamento di precedenti accordi fra i Soci.**

- Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro precedente accordo concluso dalla totalità dei Soci.

#### **Articolo 11 – Spese e oneri.**

- Le spese della presente Convenzione saranno a carico della società.

Letto, approvato e sottoscritto.

29 dicembre 2009

Comunità Montana di Valle Trompia

*[Handwritten signature]*

Comune di Bovegno

*[Handwritten signature]*

Comune di Bovezzo

*[Handwritten signature]*

Comune di Brione

*[Handwritten signature]*

Comune di Caino

*[Handwritten signature]*

Comune di Collio V.T.

*[Handwritten signature]*

Comune di Concesio

*[Handwritten signature]*

Comune di Gardone VT.

*[Handwritten signature]*

Comune di Irma

*[Handwritten signature]*

Comune di Lodrino

*[Handwritten signature]*

Comune di Lumezzane

*[Handwritten signature]*

Comune di Marcheno

*[Handwritten signature]*

Comune di Marmentino

*[Handwritten signature]*

Comune di Nave

*[Handwritten signature]*

Comune di Pezzaze

*[Handwritten signature]*

Comune di Polaveno

*[Handwritten signature]*

Comune di Sarezzo

*[Handwritten signature]*

Comune di Tavernole s/Mella

*[Handwritten signature]*

Comune di Villa Garcina

*[Handwritten signature]*